



COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DELL'O.S.L. N. 02 DEL 10.09.2018

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 13 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Vizzini (CT);
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018, il citato Decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di liquidazione e che nel medesimo giorno il predetto O.S.L. si è insediato presso il Comune di Vizzini;

Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed, in particolare, l'art. 254, co. 2, secondo il cui testuale disposto *"omissis, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione."*;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 02 del 10 settembre 2018

INVITA

chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016 (art. 252, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00) a presentare direttamente al protocollo del Comune di Vizzini in orario d'ufficio o a mezzo raccomandata ovvero PEC protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it, entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Vizzini e sul sito *web* istituzionale, una istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, corredata da idonea documentazione, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Vizzini – Piazza Umberto, contenente:

1. generalità identificative del creditore;
2. oggetto dell'obbligazione;
3. epoca in cui la stessa è sorta;
4. importo complessivo del debito;
5. importo del debito distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
6. tipo ed estremi del documento che comprova il credito;
7. eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. c.c.;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

"..

L'istanza potrà essere prodotta utilizzando l'apposito fac-simile scaricabile dal sito internet www.comune.vizzini.ct.it e disponibile presso l'ufficio di segreteria e l'ufficio protocollo del Comune di Vizzini

SI AWERTE CHE

Sono ammissibili alla liquidazione:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31.12.2016

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00;

c) i debiti derivanti da transazioni;

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg., del D.Lgs. n. 267/00:

- dalla data della dichiarazione di dissesto, e sino all'approvazione del rendiconto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;

- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Vizzini 10/09/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PULVIRENTI Alfio – STELLA Chiara – RICHICHI Leonardo